

DECRETO 8 ottobre 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione UE delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non rilevanti, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei di-

sciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-*VICES*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna, con la quale è stata presentata la domanda del Consorzio tutela vini di Modena, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere alcune modifiche minori del disciplinare della DOP «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», che non comportano alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernenti norme di confezionamento di cui all'art. 8 dello stesso disciplinare;

Considerato che per le citate modifiche minori del disciplinare di produzione sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto delle citate modifiche minori all'art. 8 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

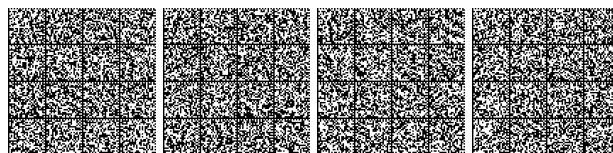
in conformità all'art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia-Romagna;

ai sensi del comma 3 del predetto art. 6, è stato acquisito il parere favorevole della citata Regione;

sono state ritenute valide le motivazioni alle modifiche proposte, che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;

Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», in particolare nel rispetto dell'art. 118-*octodecies*, par. 3, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione UE, ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione UE, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 607/2009;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 30 marzo 2015 richiamati in premessa, è modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto.

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero.

3. Il presente decreto e il disciplinare della DOP «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» aggiornato con la modifica di cui al comma 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP; la stessa modifica sarà comunicata alla Commissione UE, ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione UE, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO»

A) All'art. 8, il comma 8.1: «I vini designati con le denominazioni di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono essere immessi al consumo in idonee bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a litri 1,500.»

è sostituito con il seguente testo:

«8.1. I vini "frizzanti" e "spumanti" designati con la denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono essere immessi al consumo in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità di litri 0,200 - 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,00.»

B) All'art. 8, il comma 8.3: «Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona.

L'utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta e capsula. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.»

è sostituito con il seguente testo:

«8.3. Per i vini frizzanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona.

L'utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375, e per le produzioni a fermentazione naturale in bottiglia condizionate in contenitori da litri 0,750 e da litri 1,500.

I vini spumanti a denominazione di origine controllata "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" devono essere immessi al consumo esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto eventualmente da capsula e rivestito da una lamina. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.»

18A06779

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 settembre 2018.

Scioglimento della «Laser società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la proposta di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della «Laser società cooperativa»;

Considerato che la cooperativa, come rilevato nelle sopra citate risultanze ispettive, non raggiunge lo scopo per cui si è costituita, in quanto i soci presenti nella compagine sociale non svolgono alcuna attività all'interno del sodalizio;

